NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE E DI PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE DALLA GEPI S.P.A. E DEI LAVORATORI EDILI DEL MEZZOGIORNO

Art. 4

Norme in materia di pensionamento anticipato

Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1990. Ferma rimanendo la validita' delle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando intervenga, su richiesta dell'impresa, non oltre il 30 settembre 1989, una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entita', dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica puo' esercitare il diritto al pensionamento anticipato non puo' essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. La facolta' di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che maturino i prescritti requisiti di eta' e di anzianita' contributiva non oltre il 30 giugno 1989. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura percentuale e' ridotta al 25 per cento. Il datore di lavoro puo' optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'eta' pensionabile. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 310 miliardi, quanto a lire 139 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, parzialmente utilizzando, nella misura di lire 49 miliardi per il primo anno e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni successivi, l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio", da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1 gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione dell'anticipazione del trattamento in complessive lire 616 miliardi, mediante utilizzo della rimanente parte del gettito contributivo richiamato nella lettera a) e del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5.

Versione in vigore dal 6 giugno 1989, non più in vigore dal 5 agosto 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamento-ordinario-di-disoccupazione-e-di-1989/art-4-norme-in-materia-di-pensionamento-anticipato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it